STATUTO

TECPROFOOD

Associazione Costruttori Tecnologie Professionali per il Food
Professional Food Technologies Manufacturers Association

MILANO, 9 NOVEMBRE 2021

Indice

Art. 1	Costituzione e Sede	pag. 03
Art. 2	Scopi dell'Associazione	pag. 03
Art. 3	Soci	pag. 04
Art. 4	Domanda di adesione	pag. 05
Art. 5	Dimissioni ed esclusioni	pag. 06
Art. 6	Organi dell'Associazione	pag. 07
Art. 7	Assemblea	pag. 08
Art. 8	Compiti dell'Assemblea	pag. 09
Art. 9	Consiglio Generale	pag. 10
Art. 10	Compiti del Consiglio Generale	pag. 11
Art. 11	Presidente	pag. 11
Art. 12	Segreteria	pag. 12
Art. 13	Esercizio sociale	pag. 12
Art. 14	Scioglimento dell'Associazione	pag. 12
Art. 15	Norme generali	pag. 13

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita l'Associazione TECPROFOOD (di seguito denominata "Associazione") tra le Imprese operanti nel settore delle attrezzature professionali per la lavorazione delle carni e degli alimenti.
L'Associazione ha sede legale in Milano, agisce all'interno e nell'ambito di ANIMA - Confindustria Meccanica Varia, ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, alla quale è federata, e del sistema Confindustria.

Art. 2 - Scopi della Federazione

L'Associazione esclude dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA e del sistema Confindustriale.
L'Associazione ha la funzione di difendere e tutelare gli interessi della categoria che rappresenta istituzionalmente, di sostenere gli interessi collettivi delle Imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea; rappresenta le politiche del settore industriale ed è responsabile del rispetto dei principi del presente Statuto nei confronti dei propri associati e dello Statuto della Federazione ANIMA nei confronti della stessa.

In particolare l'Associazione si propone:

a) di studiare e risolvere, nell'interesse degli Associati, tutti i problemi di carattere tecnico, economico e fiscale e di collaborare con gli enti di normazione e di certificazione alla stesura della normativa tecnica inerenti il comparto rappresentato;
b) di assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà fra gli Associati e di intensificare la collaborazione tra le componenti merceologiche in cui gli stessi sono raggruppati;
c) di favorire la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti italiani, facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni sia in Italia che all'estero;
d) di favorire e sviluppare, con i mezzi più idonei, la collaborazione tecnica, scientifica ed economica ai fini del miglioramento della produzione;
e) di costituire rapporti con le altre Federazioni o Associazioni industriali, sia nazionali che estere;

f) di promuovere ogni iniziativa atta a divulgare la conoscenza della tecnologia e della regola dell'arte e a contribuire all'evoluzione del mercato mediante la crescita culturale e progettuale delle tecnologie per gli alimenti, anche attraverso la realizzazione di attività di formazione e informazione.

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza verso i terzi nella persona del proprio Presidente.

L'Associazione persegue le predette finalità improntando i propri comportamenti al Codice Etico e alla Carta dei Valori associativi di Confindustria, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

Art. 3 - Soci

I Soci si distinguono in effettivi e aggregati.

a) In qualità di Soci Effettivi: le Imprese che svolgono la propria attività così come individuate dall'art.1. Le condizioni di ammissibilità sono definite nel Regolamento allegato al presente Statuto.
   I Soci Effettivi hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo, negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto. Non sono eleggibili a cariche direttive delle Associazioni tutti coloro che risultino privi del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificato nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.

b) In qualità di Soci Aggregati: le Imprese che svolgono la loro attività in settori complementari, strumentali e di raccordo economico a quelli richiamati all'art. 1. Le condizioni di ammissibilità sono definite nel Regolamento allegato al presente Statuto.
   I Soci aggregati non devono in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del Regolamento confederale in materia.
   I Soci Aggregati possono partecipare all'Assemblea ed esercitano l'elettorato attivo solo attraverso un Coordinatore.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci Effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.

I Soci aggregati possono partecipare alle Assemblee associative con diritto di voto che verrà espresso dal Coordinatore e a quelle della Federazione senza diritto di voto.
I Soci aggregati non possono accedere alle cariche sociali.

Tutti i Soci hanno gli stessi obblighi nei confronti dell'Associazione e della Federazione ANIMA.

L'uso dei marchi associativi registrati di ANIMA e TECPROFOOD da parte degli associati è subordinato al rispetto dei relativi regolamenti e disegni.

I Soci Aggregati possono utilizzare solo il marchio registrato agli stessi dedicato.

Art. 4 - Domanda di adesione

L'adesione all'Associazione prevede l'adesione alla Federazione ANIMA.
Le domande di adesione alla Federazione ANIMA e all'Associazione sono predisposte dalla Federazione ANIMA.
La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa.
Alla domanda di adesione devono essere allegati inoltre i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti Regolamento allegato al presente Statuto.

Per quanto riguarda le domande di adesione, le stesse sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione e all'approvazione del Consiglio Generale dell'Associazione che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro trenta (30) giorni.
La decisione del Consiglio Generale o dell'Assemblea viene comunicata entro (10) giorni alla Federazione ANIMA, che provvede agli adempimenti conseguenti.
L'adesione comporta il pagamento della quota associativa, è impegnativa per due anni ed è tacitamente rinnovata ogni biennio qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, da inviare almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio d'iscrizione.

Le iscrizioni dei nuovi associati sono efficaci dal primo giorno del mese seguente quello in cui la domanda è stata accolta.

La quota di adesione è costituita dalla somma dei seguenti contributi:

a) quota annuale federativa deliberata dall'Assemblea di ANIMA per i Soci Effettivi e per i Soci Aggregati;
b) quota per l'adesione dell'Associazione, che viene deliberata annualmente dall'Assemblea e sarà determinata in una differente misura per i Soci Effettivi e per i Soci Aggregati.

La quota di adesione deve essere corrisposta a partire dal primo giorno del periodo di contribuzione in corso alla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione.
La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.
Il Presidente può richiedere, allo scadere di ogni anno decorrente dalla data di approvazione della domanda di adesione del Socio Aggregato, la documentazione relativa al fatturato annuo più recente.

Art. 5 - Dimissioni ed esclusioni

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

a) per dimissioni;
b) per cessazione di attività;
c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
d) per espulsione, per violazione degli obblighi previsti dallo Statuto, dal Codice Etico confederale e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo;
e) per accertata adesione ad altre associazioni o organizzazioni concorrenti o conflittuali, a giudizio dell'Assemblea su proposta del Consiglio Generale dell'Associazione;
f) per dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato.

È ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di dieci (10) giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui alla precedente lettera e) del presente articolo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il Collegio dei Probiviri della Federazione costituirà il riferimento per tutte le sezioni e per tutti i Soci.

Le dimissioni comportano la immediata perdita dei diritti e degli obblighi di Socio ma non esonerano dagli obblighi di cui all'articolo 4. In caso di dimissioni, è escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino gli effetti temporali della cessazione del rapporto associativo.
Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b), d), e) e f) del presente articolo, la cessazione è immediata.
La sospensione o la cessazione comportano l'immediato divieto di utilizzo dei marchi e loghi, autorizzati con l'adesione all'Associazione.
Il Consiglio Generale delibera la sospensione per i punti c) ed e), nonché l'espulsione di cui alla lettera d) deliberata a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile. Eventuali sanzioni per il mancato rispetto dello Statuto della Federazione ANIMA e dell'Associazione verranno prese sulla base dello Statuto della Federazione ANIMA.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- Il Consiglio Generale;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere assunte da rappresentanti delle Imprese associate aventi diritto, investiti di una effettiva responsabilità nell'ambito dell'Impresa stessa.

Le cariche decadono automaticamente se:
- l'Impresa rappresentata non è più Socia dell'Associazione;
- la persona eletta non fa più parte di un'Impresa associata.

Tutte le nomine di persone a cariche istituzionali devono avvenire a scrutinio segreto. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e rispetta i criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e può deliberare in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno a cura del Presidente.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria in qualsiasi momento, qualora il Presidente o il Consiglio Generale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei voti assembleari. La convocazione dovrà avvenire per iscritto anche a mezzo di posta elettronica e dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di urgenza in cui tale comunicazione dovrà essere inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa.

L'Assemblea delibera validamente quando siano presenti o rappresentati tanti soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea, che dispongano di almeno il venti per cento del complesso dei voti. Tuttavia, trascorsa un'ora, dall'ora indicata nella convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti; salvo che all'ordine del giorno siano previste elezioni, modifiche statutarie e scioglimento. In queste ultime ipotesi deve comunque essere garantito il quorum costitutivo del venti per cento.
L'Assemblea può riunirsi anche in forma di audio o videoconferenza, qualora questo servizio sia stato previsto dalla convocazione, con interventi dislocati in più luoghi. È pertanto necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare le identità e legittimazione degli intervenuti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti ad eccezione per le delibere per le quali è richiesta una maggioranza diversa.

Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La delega può essere conferita solamente ad un altro Socio con diritto di voto.

Ciascun Socio delegato non può farsi portatore di più di una delega.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale dell'Associazione, può deliberare per referendum epistolare, con scrutinio palese o segreto. In tal caso, le maggioranze sono le medesime richieste per il voto in Assemblea.

I voti espressi tramite referendum epistolare possono essere espressi tramite raccomandata o posta certificata da inviarsi alla Segreteria della Direzione Generale Anima.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i Soci. Non sono ammessi all'esercizio del diritto di voto i soci che non siano in regola con i versamenti delle quote associative. Per esercitare i propri diritti in assemblea il socio moroso deve provvedere al pagamento della quota associativa almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

I Soci Aggregati possono esprimere il voto espresso da un Coordinatore eletto a maggioranza semplice durante l'Assemblea dei Soci regolarmente convocata. Tale Coordinatore è di diritto membro del Consiglio Generale senza diritto di voto. Il Coordinatore dall'approvazione del regolamento è rieleggibile per non più di due bienni oltre a quello della prima elezione.

Ogni Socio Effettivo ha diritto a uno o più voti in proporzione al fatturato annuale, così come definito dal Regolamento allegato al presente Statuto.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

a) trattare i problemi di natura generale pertinenti all'attività dell'Associazione.
b) deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Generale;
c) deliberare contribuzioni per il sostegno di iniziative che interessano tutti i settori dell'Associazione;
d) nominare tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;
e) nominare tra i suoi membri, su proposta del Presidente, i Vice-Presidenti;

f) deliberare su ogni argomento sottoposto alla stessa dal Consiglio Generale dell'Associazione;
g) deliberare su ogni atto di natura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
h) deliberare sul contenuto del Regolamento allegato al presente Statuto.

Le candidature per le cariche sociali sono trasmesse alla Segreteria dell'Associazione, che informa tutti i Soci, con sette (7) giorni di anticipo sulla data dell'Assemblea.

Art. 9 - Consiglio Generale

Sono membri del Consiglio Generale il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti, il Coordinatore eletto dai Soci Aggregati e può farne parte l'ultimo dei presidenti dell'Associazione che ha concluso il proprio mandato (Past President).
Il Presidente Uscente (Past President) è membro del Consiglio Generale come componente non votante.
La carica è acquisita per la durata del mandato del Presidente.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti per altri cinque mandati della medesima durata e con possibilità di rielezione dopo un intervallo di tempo di almeno un biennio.
La carica di Consigliere decade automaticamente se i medesimi risultano assenti in maniera ingiustificata a tre incontri consecutivi del Consiglio Generale oppure alla metà delle riunioni previste nel corso di un anno solare.

Ciascun membro del Consiglio Generale dell'Associazione ha diritto ad un voto, ad esclusione deI Coordinatore.
Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti.
Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio Generale almeno una (1) volta all'anno, con comunicazione scritta da inviarsi almeno sette (7) giorni prima della data di convocazione; nei casi di urgenza può avvenire anche con posta certificata da inviarsi tre (3) giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sono presenti almeno due dei suoi componenti ad esclusione delle modifiche statutarie e scioglimento per le quali è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
Le cariche acquisite decadono se l'Impresa rappresentata non è più Socia dell'Associazione.

Art. 10 - Compiti del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale:
a) esegue le delibere dell'Assemblea;
b) propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative di adesione;
c) esamina le relazioni ed i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) delibera sulle richieste di adesione all'Associazione e lo comunica all'Assemblea;
e) delibera la formazione di commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati con la definizione dei relativi compiti, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni;
f) delibera sulle istanze presentate dal Coordinatore dei Soci Aggregati su commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati di cui alla lettera f); in caso di necessità le eventuali istanze potranno essere portate all'attenzione dell'Assemblea;
g) delibera la sospensione dello stato di Socio e la sua espulsione, in accordo all'art.5 del presente Statuto;
l) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente:
a) rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
b) autorizza la Federazione ANIMA a disporre del fondo associativo;
c) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
d) rappresenta l'Associazione nei confronti della Federazione ANIMA;
e) è Consigliere della Federazione ANIMA e partecipa al Consiglio Generale ANIMA.
f) può esercitare i poteri degli altri Organi dell'Associazione. Entro tre mesi dalla data

in cui un organo associativo è venuto a mancare, il Presidente deve provvedere all'elezione dell'organo mancante, secondo le procedure definite nel presente Statuto.

Il Presidente dura in carica due anni con due possibilità di rielezione consecutive dopo la prima. Al termine di questi mandati, potrà essere rieletto solo dopo il mandato, di almeno un biennio, di un altro presidente secondo le procedure definite nel Regolamento allegato al presente Statuto.

Art. 12 - Segreteria

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e lo coadiuva nei rapporti con i terzi.
Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo Statuto.
Provvede alla verbalizzazione delle Assemblee degli organi associativi.
Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 13 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
Alla fine di ogni esercizio il Servizio Amministrativo della Federazione presenterà al Presidente il bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché un conto preventivo per l'esercizio successivo.
I conti consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.
Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno il sessantacinque (65) per cento dei voti presenti e che rappre-

sentino almeno il trenta (30) per cento degli aventi diritto e sentito il parere della Federazione.
L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 15 - Norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto di ANIMA - Confindustria Meccanica Varia, ai relativi regolamenti di attuazione e ai principi generali del sistema confindustriale nonché, in subordine, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

TECPROFOOD

Associazione Costruttori Tecnologie Professionali per il Food
Professional Food Technologies Manufacturers Association

Via A. Scarsellini 13 - 20161 Milano
tel. +39 0245418.564
email: tecprofood@anima.it
web: www.anima.it
facebook: Federazione ANIMA
twitter: @Fed_Anima
linkedin: Federazione ANIMA